

DELIBERA N. 262 /11/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ P.T.V. PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE S.P.A. (EMITTENTE TELEISIVA OPERANTE IN AMBITO LOCALE PRIMOCANALE) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 4, DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 settembre 2011;

VISTA la legge 31luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997. supplemento ordinario n. 1 54/L;

VISTO il decreto legislativo 31luglio 2005. n. 177. pubblicato nel supplemento ordinario .1 50/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689. pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 329 del 30 novembre 1981;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS. del 15 marzo 2006, recante "*Regolamento in materie di procedure sanzionatorie*" pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità cont. n. 47/11/DICAM PROC. 2298/ZD. in data 2 maggio 2011 e notificato in data 12 maggio 2011, con il quale è stata contestata alla società P.T.V. Programmazioni Televisive S.p.A. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Primocanale con sede legale in Genova (16121), via G. D'Annunzio 2/111, nel corso della programmazione televisiva andata in onda in data 20, 21, 22, 23 e 24 settembre 2010 la violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP; in particolare, come rilevato dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Liguria, il giorno 20 settembre 2010, durante la trasmissione del programma televisivo Anteprema Calcio dalle ore 19.30 alle ore 20.00, *"in un servizio è trasmessa un'intervista al direttore del sito internet dedicato alle auto d'autore TurismoinAuto.com. Si parla e si mostra una sola vettura: una Maserati (19.54 — 19.56)"*; il giorno 20 settembre 2010, durante la trasmissione del programma televisivo Liguria in Diretta Sport dalle ore 13.45 alle ore 15.00, è mandata in onda un'"*intervista al direttore di TurismoinAuto.com che parla della prova auto su una Maserati. Si mostra e si parla solo di questa auto. Una volta in studio il giornalista dice: "Complimenti, marchio italiano straordinario"*(14.5-1)"; il giorno 20 settembre 2010, durante la trasmissione del programma televisivo SOS Primocanale dalle ore 18.17 alle ore 18.56 si ha *"ospite in studio Salvatore Simeone, un medico del centro Francois Broussais (struttura che viene pubblicizzato sulla stessa rete con uno spot promozionale). Si parla un po' dell'apertura del centro medico a Genova e i telespettatori pongono domande telefoniche al medico (ore 18:17 18:28)"*; il giorno 20 settembre 2010. durante la trasmissione del programma televisivo Dica 33 dalle ore 22.00 alle ore 22.30 *"lo stesso medico del centro medico Francois Broussais, Salvatore Simeone, è ospite anche in questa trasmissione promuovendo il medesimo centro medico ('22. 17,..)"*; il giorno 21 settembre 2010, durante la trasmissione del programma televisivo Liguria in TV dalle ore 22.50 alle ore 23.00 è trasmesso un *"servizio sulla nuova Coop di Vado Ligure. Nelle interviste al personale e alla presidente regionale sono sottolineati i bassi costi, il rispetto per l'ambiente e il*

servizio navetta per gli anziani (22. 50,)”; il giorno 22 settembre 2010. il programma televisivo L’altro calcio trasmesso dalle ore 14.45 alle ore 14.56 “.....si compone di interviste agli ospiti di un evento organizzato al centro sportivo For Fit. E’ intervistato anche il presidente. Il giornalista insiste sulle virtù del centro. Es: “è vero che qui si entra sciancati e si esce in gran forma ?”: il giorno 22 settembre 2010, durante la trasmissione del programma televisivo Liguria in TV dalle ore 17.47 alle ore 18.00 “come in precedenza. È mandato in onda un servizio sull’apertura di un nuovo supermercato Coop (ore 17.47), sottolineando i buoni servizi offerti”; il giorno 22 settembre 2010, il programma televisivo Viaggio in Liguria trasmesso dalle ore 21.01 alle ore 22.31 “.....ospita cuochi e titolari di agriturismi e fattorie didattiche. Si parla dei prodotti delle strutture e si mostrano anche fotografie delle stanze e degli altri ambienti. Il conduttore loda la cucina degli stessi e i prodotti delle aziende. Viene anche mandato in onda un servizio su un centro diving (Abvss Diving di Rapallo)”; il giorno 23 settembre 2010 è mandato in onda il programma televisivo Viaggio in Liguria dalle ore 16.16 alle ore 17.29 “replica del giorno prima: In occasione di un’iniziativa istituzionale di promozione delle fattorie didattiche, i ristoratori di tre agriturismi coinvolti nell’iniziativa presentano i loro piatti (16.15 - 16.17) Nel corso del programma c’è una presentazione dettagliata dell’attività degli agriturismi. si parla anche di vini con marchi inquadrati (16.28 - 16.31 e 17.00 - 17.03). In un servizio registrato sulla fattoria Autra si sottolinea la possibilità di mangiare in loco e si invita a portare i giovani all’iniziativa sulle fattorie didattiche. Al rientro in studio il conduttore chiosa “Ho mangiato delle picase matte da 10” (16.40 - 16.43). In un servizio sulle immersioni nel Tigullio, si focalizza l’attenzione sulle attività offerte dall’Abyss Diving Service di Rapaillo, partner di Gianluca Genoni (subacqueo) presente in studio (17.25 - 17.28,)”; il giorno 24 settembre 2010, durante la trasmissione del programma televisivo Liguria in TV dalle ore 17.49 alle ore 17.51 “come in precedenza, si parla dell’apertura di un supermercato Coop.”;

RILEVATO che la parte con memoria difensiva (prot. n. 0030707) pervenuta in data 16 giugno 2011, ha sostenuto che:

- a) l’emittente televisiva locale Primocanale svolge attività televisiva a carattere informativo, 24 ore su 24, in diretta, in differita e sia in replica, con sette edizioni giornaliere del telegiornale; dall’anno 2002, si è provveduto ad eliminare integralmente dal palinsesto le televendite. In quanto *“la prevalente funzione dell’emittente risulta essere quella informativa”*;
- b) con riferimento all’atto di contestazione sopra riportato, *“il magnificare la notizia (ammesso e non concesso che nella specie ciò sia avvenuto), non può sicuramente costituire elemento idoneo e sufficiente a dimostrare una asserita dissimulata intenzione dell’emittente a perseguire fini pubblicitari di telepromozione. bensì soltanto elemento idoneo a rendere più incisiva la “notizia” nell’interesse primario dell’ascoltatore..... Non è certo la “coloritura” della notizia che ne altera il contenuto informativo E, neppure può costituire “telepromozione” la presentazione in un programma sportivo di una autovettura avente un marchio storico quale deve ritenersi il marchio “Maserati “, in un servizio specificamente dedicato alle “auto d’autore “. Poco rileva se quel servizio sia stato dedicato ad un solo marchio ed ancora se detto marchio come merita sia stato magnificato“*;
- c) *“in ogni caso, attesa l’assoluta buona fede della scrivente società, nonché la inesistenza di qualsivoglia eventuale compenso a fronte della assente attività di promozione che si assume essere stata svolta nel corso delle richiamate trasmissioni, si confida che la sanzione in ipotesi comminata, venga contenuta nei minimi edittali”*;

RITENUTO che quanto eccepito dalla parte non possa essere accolto, in quanto;

- a) la programmazione televisiva oggetto della predetta contestazione è classificabile come *“pubblicità”*; in base alla definizione normativa di cui all’articolo 1, lettera e), direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989. come modificata dalla direttiva 97/36/CE del 30 giugno 1997, per *“pubblicità”*

si intende qualsiasi forma di messaggio diffuso, dietro compenso o a fini di autopromozione, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la fornitura dietro compenso di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi. La natura promozionale di un messaggio può evincersi dal suo contenuto, dalla forma, dal contesto in cui è stato diffuso e dall'effetto che ingenera negli utenti/consumatori;

b) la programmazione televisiva contestata all'emittente televisiva locale Primocanale assume una valenza tipicamente promozionale anche per l'utilizzazione di formati e di linguaggi che sono tipici della comunicazione pubblicitaria. Contrariamente a quanto affermato dalla parte, indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto di committenza tra l'emittente televisiva in questione e il produttore, l'esibizione del marchio e dei prodotti stessi assume una finalità promozionale del prodotto illustrato e non informativo, in quanto non fornisce alcun contributo o arricchimento sul piano informativo per gli utenti telespettatori in relazione all'oggetto del singolo programma televisivo trasmesso: in altri termini, attraverso vere e proprie forme di comunicazione commerciale mascherate da una promozione o presentazione solo apparentemente volta alla mera conoscenza del marchio dell'impresa, si è stimolato l'acquisto dei prodotti/servizi mediante l'esibizione degli stessi e, comunque, facendo specifici riferimenti di carattere promozionale ai medesimi; inoltre, il ricorso a toni particolarmente enfatici e celebrativi - es. "*Complimenti, marchio italiano straordinario*" - in ordine alla descrizione dei prodotti esibiti non esclude l'intento di pubblicizzazione con conseguente sollecitazione all'acquisto dei prodotti stessi;

e) considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato prescinde dall'intendimento degli autori del programma o dell'emittente, dovendosi avere riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla rappresentazione costituita dal programma e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità; la violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 4 citato, tra l'altro, non contraddetta da dimostrazioni contrarie dall'emittente televisiva Primocanale, non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dall'emittente televisiva stessa;

d) i messaggi pubblicitari sopra riportati sono stati presentati dal conduttore televisivo privi della prescritta segnaletica che renda riconoscibili e distingua i messaggi pubblicitari stessi dal resto del programma televisivo e degli accorgimenti richiesti, quali il cambio di contesto scenico; a fronte di ogni messaggio pubblicitario, palese o meno, ma effettuato intenzionalmente a scopi promozionali e non separato dal resto dei programmi, privi del rilevato carattere promozionale sorge l'esigenza di tutelare non il comportamento economico dei destinatari della pubblicità quanto l'interesse dei telespettatori ad una precisa e immediata individuazione dei messaggi televisivi aventi finalità commerciali rispetto al resto dei programmi; pertanto, in presenza di un messaggio qualificabile come pubblicitario, anche in assenza di accertato rapporto di committenza, ma a fronte di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti circa la finalità promozionale del messaggio, sorge l'obbligo da parte del conduttore del programma in corso di non presentarli nel contesto dello stesso, con l'effetto, in caso di omissione della predetta avvertenza, dell'avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per violazione dell'articolo 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP;

e) sull'emittente grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, compresa la pubblicità, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società P.T.V. Programmazioni Televisive S.p.A. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Primocanale la violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP oltre ogni ragionevole tolleranza, in data 20, 21, 22, 23 e 24 settembre 2010;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51. comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31luglio 2005 n. 177:

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033.00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

con riferimento alla gravità della violazione:

- la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella non riconoscibilità della pubblicità presentata dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso, per tale motivo non distinta nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottica, ai sensi dell'art. 3. comma 4. delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

- *con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione:*

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso:

- *con riferimento alla personalità dell'agente:*

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- *con riferimento alle condizioni economiche dell'agente:*

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00) corrispondente alla sanzione per la singola violazione di euro 1033,00 (milletrentatre/00) pari al minimo edittale moltiplicata per il numero di episodi rilevati (n. 10) nelle giornate di programmazione televisiva del 20, 21, 22, 23 e 24 settembre 2010 secondo il principio del cumulo materiale delle violazioni;

VISTO l'art. 3, comma 4. delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51. del d.lgs. 31luglio 2005. n, 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società P.T.V. Programmazioni Televisive S .p.A. esercente 1 emittente televisiva operante in ambito locale Primocanale con sede legale in Genova (16121), alla via G. D'Annunzio 2/111 di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le

garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 262/11/CSP”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “Delibera n. 262/11/CSP”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 21 settembre 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola